

Causa C-264/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

5 aprile 2022

Ricorrente:

Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions

Resistente:

Victoria Seguros S.A.

Appelli con procedimento ordinario e speciale (2013)

Causa n. 121/17.0TNLSB.L1

Ricorso in appello - decisione finale

Tribunale a quo -Tribunal Marítimo de Lisboa - J2 (Juzgado n.º2) (Tribunale marittimo di Lisbona n. 2)

Ricorrente: Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions

Resistente: Victoria Seguros, S.A.

Sintesi:

1. Rilevando nella fattispecie di cui al procedimento principale un conflitto di leggi tra due Stati membri dell'Unione europea, la scelta del diritto applicabile alla responsabilità extracontrattuale civile (e commerciale), nella quale deve considerarsi inclusa la lesione del bene "vita" o del bene "integrità fisica", sarà determinata, in primo luogo, dal regolamento Roma II [regolamento (CE)

n. 864/2007, dell'11 luglio], in conformità a quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 1, che è direttamente applicabile nell'ordinamento interno in base all'articolo 8, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica portoghese.

2. Il rinvio pregiudiziale mira a perseguire il duplice obiettivo di strumento di garanzia dell'applicazione concorrente del diritto dell'Unione europea e dei tribunali nazionali quali tribunali ordinari di diritto europeo, al fine di garantire l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini europei.

3. Dinanzi a un ragionevole dubbio sull'interpretazione e sull'applicazione del quadro normativo del regolamento «Roma II», di fondamentale importanza ai fini della decisione finale della controversia fra le parti, e in particolare ai fini della valutazione dell'oggetto del ricorso, s'impone la necessità del rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di evitare divergenze interpretative del diritto comunitario di cui trattasi.

4. Si è così deciso di sottoporre la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea come di seguito formulata: Se la legge applicabile alle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento sia quella del luogo dell'incidente (legge portoghese), conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 15, lettera h), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, «Roma II», oppure se, nel caso di surrogazione nei diritti del danneggiato, sia applicabile la «legge del terzo» surrogato (legge francese), in virtù dell'articolo 19 di tale regolamento.

*

I giudici della 7ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa (Settima sezione della Corte d'appello di Lisbona) adottano la seguente decisione:

I. FATTI

1. Azione

Il Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions intentava un'azione dichiarativa di condanna, secondo il rito ordinario, contro la **Victoria Seguros, S.A.**, chiedendo la condanna della convenuta a rimborsare all'attore la somma di **EUR 229 480,73** (duecento ventinovemila quattrocento ottanta euro e settantatré centesimi), maggiorata degli interessi di mora calcolati dalla data della notifica dell'atto di citazione.

[L'attore] sosteneva a tal fine che il 4 agosto 2010, nella spiaggia di Alvor, [OMISSIS], cittadino francese, veniva urtato dall'imbarcazione, guidata dal rispettivo proprietario, [OMISSIS], la cui responsabilità civile era assicurata dalla convenuta; l'elica dell'imbarcazione colpiva suddetta persona, la quale nuotava e faceva immersioni in una zona interdetta alla navigazione d'imbarcazioni e

destinata unicamente alla pratica della balneazione e del nuoto; conseguentemente, subiva gravi lesioni corporali e veniva sottoposto a diverse cure mediche.

Il suddetto bagnante citava l'attore, in quanto ente francese che si fa carico, in particolare, dei risarcimenti dovuti a seguito di incidenti, dinanzi al Tribunale di primo grado di Lione, presentando una richiesta di risarcimento per i danni sofferti in conseguenza dell'incidente del quale era stato vittima in Portogallo.

Nell'ambito di tale procedimento giudiziario, le parti pervenivano ad un accordo sulla somma del risarcimento pari a EUR 229 480,73, somma che l'attore ha già liquidato al danneggiato.

Attraverso la presente azione, [l'attore] chiede, pertanto, che la convenuta sia condannata a rimborsare all'attore il summenzionato importo da esso versato, sostenendo che debba applicarsi la legge portoghese in relazione al sinistro e all'obbligo di risarcimento, e la legge francese per ciò che concerne le norme in materia di prescrizione e di calcolo dei termini processuali, come si evince dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 864/2007, dell'11 luglio 2007.

La convenuta, da un lato, invocava l'eccezione perentoria della prescrizione del diritto e, dall'altro, nel merito, contestava gran parte dei fatti relativi al sinistro, chiedendo il rigetto dell'azione.

Così, in sintesi, essa sosteneva l'applicazione della legge portoghese in materia di prescrizione (in particolare), in virtù di quanto disposto dall'articolo 45, paragrafo 1, del Código Civil (Codice civile), invocando tale eccezione perentoria estintiva ai fini previsti dall'articolo 498, paragrafo 1, del Codice civile, tenuto conto che alla data in cui è stata proposta l'azione – il 29 novembre 2016 – il diritto dell'attore era da molto tempo prescritto, ovverosia erano trascorsi oltre sei anni dalla data dell'occorrenza del sinistro.

Nel contestare nel merito i fatti narrati, essa riconosce unicamente che l'incidente si è realmente verificato, nonché l'esistenza dell'assicurazione marittima che aveva stipulato con il proprietario dell'imbarcazione coinvolta, ma non le circostanze specifiche nelle quali si era verificato tale incidente, adducendo fatti miranti a provare l'esclusiva colpa del bagnante, in particolare per il fatto che quest'ultimo nuotava oltre le boe delimitanti il tratto navigabile e fuori dalla zona in cui era permessa la balneazione, ad oltre 300 metri dalla costa, e senza una boa segnaletica; in ogni caso, afferma che la somma richiesta è eccessiva.

In risposta, l'attore chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo, in sintesi, che non era decorso il termine di prescrizione ai sensi della legge francese, né ai sensi della legge portoghese, in conformità a quanto disposto dall'articolo 498, paragrafo 3, del Codice civile, che prevede un termine di prescrizione di 10 anni per l'esercizio del diritto di rimborso, il quale era cominciato a decorrere dal momento in cui era stato pagato l'ultimo risarcimento

al danneggiato, e quindi a partire dal 7 aprile 2014, data dell'ultimo pagamento eseguito dall'attore al danneggiato.

*

[OMISSIS] [procedura]

Proseguendo regolarmente l'azione, si teneva l'udienza di discussione, a cui faceva seguito la pronuncia della sentenza che accoglieva l'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda e non condannava la convenuta a quanto richiesto.

2. Impugnazione

Avverso tale sentenza, l'attore ha interposto appello, rassegnando le conclusioni sulla base delle le seguenti motivazioni:

A - Alla data della proposizione dell'azione, il diritto dell'attore di richiedere, mediante surrogazione, l'importo che aveva pagato al danneggiato non si era prescritto. **B** - Il diritto dell'attore derivante dalla surrogazione sorge solo in seguito al pagamento del risarcimento il cui rimborso era stato richiesto in quest'azione. **C** - Ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, conformemente a quanto previsto all'articolo 19, per la surrogazione la legislazione applicabile, nel caso di specie, è quella francese. **D** - La legge francese prevede che il termine di prescrizione in caso di surrogazione del Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et D'Autres Infractions decorra a partire dalla data della decisione giudiziale, la quale era stata pronunciata il 20 marzo 2014. **E** - In ogni caso, unicamente trascorsi 10 anni [OMISSIS]. [rinvio alle conclusioni] **F** - Pertanto, ai sensi della legge francese, alla data della proposizione dell'azione, il diritto del ricorrente non si era prescritto. Tuttavia e senza ammissione di fatti pregiudizievoli per lo stesso, **G** - Qualora si dovesse ritenere che la soluzione si basi sulla legge portoghese ai sensi dell'articolo 498, paragrafi 1 e 2, del Codice civile, il termine prescrizione comincia a decorrere dalla data del/dei pagamenti del risarcimento al danneggiato. In effetti, **H** - Non sussiste surrogazione prima di tale pagamento. **I** - Prima d'effettuare il pagamento della somma di EUR 229 480,73, il ricorrente non poteva neppure intentare l'azione, dato che non esiste surrogazione in relazione a prestazioni future, ovvero non realizzate. Così, **J** - Ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 2, del CPC, a contare dall'ultimo pagamento (7 aprile 2014), il termine della prescrizione si sarebbe verificato solo il 7 aprile [2017]¹, molto dopo la data della proposizione dell'azione e della notifica dell'atto di citazione alla convenuta. **K** - In tal senso, si richiamano le sentenze citate al punto 51 delle presenti conclusioni e in particolare la sentenza armonizzatrice della giurisprudenza dello STA [Supremo Tribunale Amministrativo] (Corte amministrativa suprema)

¹ Per mero refuso indica 7 aprile 2014, volendo indicare, certamente, 7 aprile 2017, in conseguenza di quanto esposto in precedenza.

n. 2/2018 [OMISSIS] che impone una decisione contraria a quella impugnata. **L** - Per i motivi esposti il [OMISSIS] giudice a quo, per errore d'interpretazione e di non applicazione, aveva violato la legislazione menzionata nelle motivazioni e in queste conclusioni. Motivo per cui, **M** - La sentenza impugnata deve essere annullata e devono essere accolte le conclusioni qui formulate. Oltre a ciò, **N**- Il diritto del ricorrente a essere rimborsato dalla convenuta non si era prescritto al momento della proposizione dell'azione. Inoltre, **O** – Tenuto conto dei fatti provati e di quelli non provati, la convenuta deve essere condannata a pagare la somma richiesta, maggiorata degli interessi moratori, così come sostenuto nell'atto di citazione. Ciò premesso, è giuridicamente necessario l'annullamento della sentenza impugnata.

La convenuta nella propria replica contestava gli argomenti del ricorrente, invocando nuovamente il ricorrere dei presupposti dell'eccezione di prescrizione del diritto che si voleva far valere, chiedendo, in sintesi, l'accertamento e la conferma della decisione che non l'aveva condannata.

*L

Il ricorso d'appello è stato ammesso con effetto devolutivo.

[OMISSIS] [procedura]

3. Oggetto del ricorso

L'ambito del ricorso è delimitato dalle conclusioni del ricorrente ed è necessaria una pronuncia sulle questioni in esse sollevate [OMISSIS]. [procedura]

Analizzate le summenzionate conclusioni del ricorrente, **si dovrà decidere se, nel caso in esame, sia applicabile la legge francese, in base alla quale il termine di prescrizione del diritto invocato non era decorso, o [se], in via sussidiaria, se si decida di applicare la legge portoghese, non sia proponibile neppure tale eccezione estintiva, tenuto conto della data dell'ultimo pagamento al danneggiato.**

È un aspetto decisivo che suscita il dibattito sui seguenti punti oggetto del ricorso:

- il diritto nazionale applicabile ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, «Roma II», che disciplina le obbligazioni extracontrattuali tra cittadini di Stati membri, e della norma di conflitto prevista all'articolo 45 del Codice civile;
- l'interpretazione e l'applicazione di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 15, lettera h); la posizione dell'attore quale surrogato nei diritti del danneggiato e l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento Roma II; la regola generale della lex

loci damni e la regola specifica del surrogato nei diritti del danneggiato;

- l'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 498, paragrafo 2, del Codice civile; la natura giuridica del diritto invocato in relazione all'istituto della surrogazione, o, al diritto di regresso; interpretazione dottrinarie e giurisprudenziale del precetto; il die a quo del termine di prescrizione del risarcimento monetario frazionato.

II. MOTIVAZIONE

A. Fatti

Il Tribunale a quo considerava provati i seguenti fatti:

1. In data 4 agosto 2010, intorno alle 17.30, si verificava, dinanzi alla spiaggia di Alvor (Algarve), un incidente tra un'imbarcazione [OMISSIS] guidata dal rispettivo proprietario, [OMISSIS], e il bagnante [OMISSIS], cittadino di nazionalità francese [OMISSIS] [rinvio agli atti]; 2. Mentre la suddetta imbarcazione navigava nella zona della spiaggia di Alvor [OMISSIS], questa urtava con la propria elica contro il summenzionato bagnante; 3. (...) Il quale nuotava munito di occhiali, snorkel (tubo) e pinne; 4. Lo scontro in parola si verificava a circa 250 metri a est rispetto alla linea della costa, a circa 120/140 metri da terra e sulla superficie dell'acqua; 5. (...) In una zona interdetta alla navigazione delle imbarcazioni; 6. (...) E destinata esclusivamente alla balneazione ed al nuoto; 7. [OMISSIS] 8. L'imbarcazione non possedeva a bordo alcun tipo di strumento di aiuto alla navigazione (in particolare, GPS o radar); 9. Come conseguenza diretta dello scontro fra l'elica e il corpo del bagnante, quest'ultimo soffriva [OMISSIS] [descrizione dettagliata delle lesioni corporali sofferte]; 10. [OMISSIS] [idem]; 12. Subito dopo il verificarsi del sinistro, veniva trasportato all'ospedale di Barlavento Algarvio; 13. In seguito, veniva portato in elicottero all'ospedale di São José, a Lisbona, dove veniva operato e rimaneva ricoverato dal 4 al 9 agosto 2010 [OMISSIS] [rinvio agli atti]; 14. Il 9 agosto 2010, veniva trasportato in aereo in Francia, dove rimaneva ricoverato fino al 7 settembre 2010 [OMISSIS] [idem]; 15. Veniva inoltre sottoposto a diversi interventi chirurgici [OMISSIS] [idem]; 16. Tra il 7 settembre 2010 e l'11 novembre 2010, il danneggiato veniva ricoverato presso il Centro di rieducazione funzionale di Val de Rosay; dal 16 al 19 giugno 2011, sempre in conseguenza del sinistro descritto, veniva ricoverato nella clinica Park, dove subiva interventi chirurgici [OMISSIS]; [descrizione degli interventi chirurgici]; 17. Si era trovato in uno stato d'inabilità totale dal 4 agosto all'11 novembre 2010, dal 16 al 19 giugno 2011 e il 14 febbraio 2012 [OMISSIS] [rinvio agli atti]; 18. Si era trovato in uno stato d'inabilità pari al 60% dal 12 novembre 2010 al 2 gennaio 2011; 19. E pari al 50% dal 3 gennaio al 15 giugno 2011, dal 20 giugno 2011 al 13 febbraio 2012 e dal 15 febbraio al 28 dicembre 2012; 20. In seguito all'incidente sopra

descritto, il danneggiato [OMISSIS] [indicazione dell'indirizzo del danneggiato] presentava una richiesta di risarcimento contro l'attore (fondo di garanzia), l'ente francese responsabile per il risarcimento, in primo luogo, delle vittime d'incidenti [OMISSIS] [rinvio agli atti]; **21.** (...) Procedimento che si svolgeva presso il tribunale di primo grado di Lione [OMISSIS] [idem]; **22.** In questo procedimento giudiziario, il danneggiato e l'attore concordavano un importo risarcitorio globale pari a EUR 229 480,73 [OMISSIS] [idem]; **23.** Nell'ambito di tale accordo, sottoscritto il 3 marzo 2014 e approvato in sede giudiziale il 20 marzo 2014, entrambe le parti concordavano che le conseguenze del sinistro erano state attestate dalla relazione medica del perito [OMISSIS] [OMISSIS] [identificazione del perito]; **24.** Il risarcimento veniva fissato in modo da compensare tutti i danni derivanti dal sinistro in discussione e corrispondeva alla somma delle seguenti voci [OMISSIS] [rinvio agli atti]: - spese diverse EUR 2 028,78; - assistenza personale nella riabilitazione sulla base di un costo orario pari a EUR 13,00, EUR 10 640,50; - costo del veicolo adattato EUR 5 826,11; - assistenza personale vitalizia EUR 76 153,24; - disagio temporaneo totale basato su un costo di [EUR] 25,00/ora, EUR 2 415,00; - disagio temporaneo parziale 60%, EUR 717,60; - disagio temporaneo parziale 50%, EUR 8 199,50; - danni morali EUR 22 000,00; - danni estetici temporanei EUR 3 000,00; - deficit funzionale permanente (45%) EUR 76 500,00; - danni estetici permanenti EUR 7 000,00; - Perdita d'affermazione personale EUR 15 000,00; **25.** L'attore pagava al danneggiato [OMISSIS], per i danni sofferti, il suddetto importo complessivo di EUR 229 480,73, mediante assegni, rispettivamente il 15 febbraio 2013 (EUR 10 000,00) e il 7 aprile 2014 (EUR 219 480,73) [OMISSIS] [rinvio agli atti]; **26.** La presente azione giudiziale veniva proposta il 28 novembre 2016, mentre l'atto di citazione veniva notificato alla convenuta in data 12 dicembre 2016 [OMISSIS] [idem]; **27.** Il proprietario [OMISSIS] aveva stipulato con la convenuta il contratto d'assicurazione marittima del ramo «Imbarcazioni da diporto», il quale ha per oggetto l'assicurazione dell'imbarcazione sopra identificata [OMISSIS], con inclusione della copertura della responsabilità civile, con un massimale di EUR 250 000,00 [OMISSIS] [identificazione della polizza]; **28.** Al reclamo presentato dal rappresentante dell'attore, il 31 luglio 2014, la convenuta rispondeva il 12 agosto 2014, contestando tale reclamo e facendo valere, oltre alla prescrizione, che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del bagnante leso [OMISSIS] [rinvio agli atti]; **29.** Il procedimento penale che era stato avviato dal Pubblico ministero, in seguito al sinistro, veniva archiviato dal Tribunal Judicial de Portimão (Juiz de Instrução Criminal) [(Tribunale di Portimão (Giudice delle indagini preliminari)] il 28 novembre 2012 [OMISSIS] [idem]; **30.** (...) In seguito alla richiesta di esercizio dell'azione penale, il Tribunale dichiarava estinto, per decadenza dell'esercizio del diritto di querela e conseguente illegittimità del Pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale che era stato avviato contro l'indagato [OMISSIS] e ordinava l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione il 3 dicembre 2012 [OMISSIS] [idem]; **31.** Tale processo era iscritto a ruolo con il numero 37/10.1MAPTM e all'indagato il Pubblico ministero contestava il reato di lesioni personali colpose; **32.** (...) Accusa datata 30 maggio 2012; **33.** Il giorno seguente

all'incidente, [OMISSIS] consegnava alla Polizia marittima di Portimão una relazione scritta sul medesimo, datata 5 agosto 2010 e da esso firmata, secondo la quale, fra l'altro, l'assicurato non poteva evitare lo scontro, dato che il bagnante francese non solo si trovava sott'acqua, ma anche in una zona interdetta ai bagnanti e riservata alla navigazione delle imbarcazioni [OMISSIS] [idem]; **34.** In seguito all'incidente, la convenuta sollecitava l'intervento dell'azienda «Peritotal - Sociedade de Peritagens e Avaliações, S.A.», il cui perito [OMISSIS] elaborava [una] relazione documentata [OMISSIS] [rinvio agli atti e identificazione di testimone]; **35.** Nell'esercizio delle proprie funzioni, tale perito portava a termine una serie di verifiche, descritte nel dettaglio nella relazione da esso prodotta, e raccoglieva la deposizione scritta del testimone [OMISSIS] il 10 gennaio 2011 [OMISSIS] [rinvio agli atti e identificazione del testimone]; **36.** Successivamente, il 31 gennaio 2011, il medesimo perito raccoglieva la deposizione scritta del testimone [OMISSIS] [rinvio agli atti e identificazione del testimone]; **37.** Secondo quanto riportato dal suddetto perito, «era stato accertato» che il bagnante francese si trovava, al momento del sinistro, oltre le boe delimitanti il tratto navigabile; l'incidente si era verificato quando il bagnante si trovava a nuotare oltre la zona abituale di balneazione, ovvero, fuori dalla zona di balneazione e in una zona lontana dalla costa (oltre 300 metri), in un'area in cui l'imbarcazione poteva circolare; **38.** Inoltre il perito riferiva che il bagnante francese usava, al momento dell'incidente, occhiali da subacqueo (maschera), un tubo respiratore e pinne, e non utilizzava alcuna boa segnaletica [OMISSIS]; **39.** [OMISSIS]. [riproduzione di una deposizione scritta di un testimone con alcuni dettagli sull'incidente].

Non è provato che: I. Il suddetto bagnante francese, che stava facendo immersione, fosse divenuto visibile solo nel momento in cui era risalito in superficie e non abbia dato alcun tipo d'allarme prima del verificarsi del sinistro in discussione; II. Immediatamente dopo l'incidente, l'assicurato [OMISSIS] abbia prestato tutta l'assistenza necessaria al bagnante francese; III. Lo scontro sia avvenuto quando la suddetta imbarcazione [OMISSIS] si trovava molto lontana dalla costa e in una zona destinata esclusivamente al transito delle imbarcazioni; IV. Il bagnante francese si trovasse, al momento dell'urto, al di là delle boe delimitanti il tratto navigabile; V. Lo scontro sia avvenuto quando il summenzionato bagnante si trovava a nuotare al di là della zona abituale di balneazione, ovvero in una zona che distava dalla costa (dalla spiaggia) oltre 300 metri; VI. (...) dove tale imbarcazione poteva circolare senza restrizioni.

B. Sulla fondatezza del ricorso

1. Sintesi della controversia

In seguito all'incidente occorso nella spiaggia di Alvor il 4 agosto 2010, che aveva coinvolto un bagnante, cittadino francese, e un'imbarcazione portoghese, assicurata dalla convenuta, l'attore, ente riconosciuto dalla legge francese a tal

fine, pagava alla vittima la somma complessiva di EUR 229 480,73, a titolo di risarcimento per i danni sofferti come conseguenza del sinistro.

Sostenendo che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente e proprietario dell'imbarcazione, l'attore citava in giudizio la convenuta a titolo di responsabilità civile per fatto illecito commesso dall'assicurato, chiedendo il rimborso della somma pagata al danneggiato, ai sensi della legge francese, a suo avviso applicabile in virtù dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, «Roma II».

La convenuta, riconoscendo che il summenzionato incidente si era realmente verificato e l'esistenza del contratto di assicurazione marittima stipulato con il proprietario dell'imbarcazione, sin dall'inizio,² rifiutava il pagamento richiesto dall'attore, eccependo la prescrizione del diritto di surrogazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 498, paragrafo 1, del Codice civile portoghese, applicabile alla fattispecie in esame, conformemente a quanto previsto all'articolo 45 del Codice civile.

In risposta, l'attore, non concordando con l'applicazione della legge portoghese, sosteneva che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 4[9]8, paragrafo 3, del Codice civile, non era neppure decorso il termine di prescrizione in relazione alla data dell'ultimo pagamento al danneggiato.

In sentenza, il tribunale a quo, basandosi sui fatti provati, accoglieva l'eccezione della prescrizione del diritto invocato dall'attore ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 1, del Codice civile portoghese, e respingeva il ricorso.

Nel ricorso è in discussione la dichiarata eccezione estintiva del diritto invocato, i cui presupposti di fatto non sono controversi, rientrando, pertanto, la domanda del ricorrente nell'ambito specifico dell'errore di diritto della sentenza.

2. Normativa nazionale applicabile

La fattispecie di cui al procedimento principale presenta una dimensione transfrontaliera e si fonda su un'azione complessa, relativa alla responsabilità civile per fatto illecito; in concreto, il Portogallo è il luogo del sinistro, dell'imbarcazione e del proprietario ritenuto responsabile; la vittima ha nazionalità francese e risiede in Francia; l'attore è un ente costituito e disciplinato dalla legge francese, che cita in giudizio l'assicurazione del proprietario dell'imbarcazione, agendo in surrogazione del danneggiato, al quale aveva pagato il risarcimento per i danni subiti.

Il tribunale a quo, esaminando la questione di cui sopra, concludeva, in sintesi, per l'applicazione della legge portoghese alla risoluzione della controversia, in

² Per ciò che qui rileva, si ricorda che era stata accolta l'eccezione d'incompetenza del tribunale civile che era stata fatta valere ed era stato considerato competente per decidere della causa il tribunale marittimo.

particolare per quanto riguarda la natura del diritto invocato dall'attore e delle regole applicabili al termine di prescrizione. Applicando la legge portoghese, considerava che ricorrevano i presupposti della prescrizione del diritto invocato, dato che erano trascorsi oltre tre anni dalla data dell'incidente, ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 1, del Codice civile, e agendo l'attore come surrogato del danneggiato nel diritto al risarcimento per i danni da questi sofferti, esso non può beneficiare del nuovo termine al quale fa riferimento il diritto di regresso dell'assicuratore, previsto al paragrafo 2; concludeva ugualmente che l'attore non può invocare a proprio favore il termine di prescrizione più lungo del procedimento penale relativo al fatto illecito, previsto al paragrafo 3 della suddetta norma, dato che il danneggiato non aveva esercitato l'azione penale né aveva intentato l'azione civile separatamente.

Il ricorrente, concordando con l'affermazione secondo la quale partecipa alla controversia come surrogato nei diritti del danneggiato nei confronti della convenuta, società assicuratrice dell'imbarcazione, sostiene, al contrario, che nella fattispecie in esame è applicabile la legge francese, invocando la norma dell'articolo 19 del regolamento Roma II.

Esso sostiene, pertanto, che, in applicazione della legge francese, in particolare dell'articolo 706.11 del Codice di procedura penale francese, dell'articolo L-422.1 del Code des Assurances (Codice delle assicurazioni) e dell'articolo 2270 del Codice civile francese, il termine di prescrizione dell'esercizio del diritto di rimborso del risarcimento che aveva pagato al danneggiato non era decorso, dovendosi, conseguentemente, annullare la sentenza pronunciata.

Quid juris?

Rilevando nella fattispecie in esame un conflitto di leggi tra due Stati membri dell'Unione europea, la scelta del diritto applicabile alla responsabilità extracontrattuale civile (e commerciale), nella quale deve considerarsi inclusa la lesione del bene "vita" o del bene "integrità fisica", sarà determinata, in prima istanza, dal regolamento Roma II (regolamento (CE) n. 864/2007, dell'11 luglio), in conformità a quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 1³, che è direttamente applicabile nell'ordinamento interno in base all'articolo 8, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica portoghese.

La soluzione adottata dalle norme di conflitto portoghesi di diritto interno non è in linea di principio applicabile alle norme di conflitto di diritto internazionale.

Pur riconoscendo la controversia dottrinale relativamente alle questioni di diritto internazionale privato sopra riferite, ad esempio sapere se il regolamento «Roma II» impone o meno un criterio di collegamento subordinato, a discapito del criterio

³ Sulla base del presupposto ulteriore che non esista altra convenzione internazionale di cui Francia e Portogallo siano parti contraenti che disciplinino la materia che qui rileva.

di collegamento autonomo previsto dalla norma di conflitto della legge del foro, ciò non assume rilievo decisivo nel caso in esame.⁴

Per ciò che concerne la questione della libertà di scelta della legge, sancita all'articolo 14 del citato regolamento «Roma II», anche questa non emerge espressamente nel caso in esame, dato che, essendo il fatto illecito/incidente verificatosi in territorio portoghese, l'[articolo] 4, paragrafi 1, 2 e 3, del suddetto regolamento, nonché l'articolo 45, paragrafo 1, del Codice civile portoghese fanno riferimento all'applicazione della legge portoghese.

Allo stesso modo, la questione non sarà risolta applicando il criterio della «legge più favorevole», dato che, sin dall'inizio, non rileva qui un'azione diretta del danneggiato dal sinistro nei confronti dell'assicurazione, così come previsto all'articolo 18 del regolamento, facendo valere, nell'interpretazione della legge applicabile, la prevalenza dell'elemento sistematico preponderante della tutela della parte danneggiata, e cioè del principio della legge più favorevole alla tutela di detta parte contro l'assicurazione.⁵

Come chiarisce Moutinho de Almeida nel proprio commento al regolamento Roma II, «I modi d'estinzione delle obbligazioni sono il rispettivo adempimento e la compensazione o la morte del responsabile e, per quanto riguarda la prescrizione e la decadenza, occorre osservare che è inapplicabile il principio della legge più favorevole».⁶

Infine, la legge portoghese prevede la tutela del surrogato e la convenuta aveva ritenuto sussistente la legittimità processuale e sostanziale dell'attore nella domanda di rimborso dell'importo che aveva pagato al danneggiato nell'incidente avvenuto nella spiaggia di Alvor, verificatosi asseritamente per esclusiva colpa del proprietario e conducente dell'imbarcazione coinvolta e assicurata dalla convenuta.

Gli argomenti della convenuta si basano esclusivamente sulla prescrizione del diritto al risarcimento, alla luce della legge portoghese.

Ciò posto:

Per ciò che concerne le obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità per fatto illecito o responsabilità oggettiva, l'articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento] Roma II stabilisce come regola generale che la legge applicabile è la legge del paese in cui si verifica il danno.

⁴ [OMISSIS]

⁵ [OMISSIS]

⁶ In «Il regolamento Roma II», 2[01]7, [Ed.] Principia, pag.164.

L'articolo 15, lettera h), stabilisce, a proposito dell'ambito d'applicazione della legge, che in esso rientrano *«il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza»*.

Poiché il sinistro a cui si riferisce la domanda è avvenuto in Portogallo, tale norma indica la legge portoghese come legge applicabile al caso in esame, specialmente per quanto riguarda la controversa prescrizione del diritto invocato dall'attore.

Parallelamente, l'articolo 19 del regolamento «Roma II», intitolato «Surrogazione» prevede che: *«Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti»*.

Formulata tale premessa, occorre domandarsi se l'articolo 19 del regolamento «Roma II» sia volto ad assicurare al terzo che ha pagato il danneggiato la prevedibilità dell'applicazione della legge che disciplina il rapporto (interno) tra il surrogante e il surrogato, e in che misura quello possa esercitare il diritto nei confronti del debitore e responsabile nel rapporto extracontrattuale per fatto illecito o per responsabilità oggettiva, e cioè se la legge del «terzo» limiti la rispettiva applicabilità alla definizione dei presupposti dell'esercizio della surrogazione. Oppure, se la legge del terzo surrogato nei diritti del danneggiato sia applicabile anche alle regole della prescrizione del diritto, eccettata dall'assicurazione del danneggiante, sovrapponendosi in quest'ambito a quanto previsto all'articolo 15, lettera h), e all'articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento] «Roma II».

In altre parole, la questione è se l'articolo 19 del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che, in seguito all'esercizio del diritto al risarcimento per fatto illecito da parte del surrogato nei diritti del danneggiato, nel caso di specie l'attore, è applicabile la legge nazionale di quel terzo, estraneo al rapporto extracontrattuale, che nella fattispecie è la legge francese; oppure se il contenuto di tale disposizione riguardi unicamente i requisiti e i presupposti della surrogazione, applicandosi, per quanto riguarda la disciplina della prescrizione del diritto, l'articolo 15, lettera h), in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, non trovandoci soltanto all'interno del rapporto tra il «terzo» e il creditore, ma anche dentro i limiti sostanziali dell'esercizio del diritto al risarcimento del danneggiato nel rapporto extracontrattuale.

Dinanzi a un ragionevole dubbio sull'interpretazione e applicazione del quadro normativo del regolamento «Roma II», con implicazioni determinanti per la decisione finale della controversia fra le parti, e in particolare sulla valutazione dell'oggetto del ricorso, s'impone la necessità del rinvio alla Corte di giustizia

dell'Unione europea, al fine di evitare divergenze interpretative del diritto comunitario rilevante.

3. Rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 65, lettera b), del Trattato di Lisbona, la Comunità dovrà adottare misure nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali e, in particolare, che favoriscano la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

Il rinvio pregiudiziale mira a perseguire il duplice obiettivo di strumento di garanzia del carattere concorrente dell'applicazione del diritto dell'Unione europea e del ruolo dei tribunali nazionali quali tribunali comuni di diritto europeo, al fine di garantire l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini europei⁷.

È importante, a tal proposito, ricordare ciò che dispongono su questo tema lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato di Lisbona, spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, decidere, [OMISSIS] *[trascrizione del rispettivo articolo]*

E, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale (...) a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione»; e inoltre, «Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione».

Nel caso in esame si discute l'applicazione della legge nazionale francese o portoghese relativamente al termine e alle modalità di calcolo della prescrizione del diritto al risarcimento derivante da responsabilità civile per fatto illecito, avvenuto in Portogallo, essendo la vittima e il surrogato che agisce in giudizio contro l'assicurazione di nazionalità francese.

Il Programma dell'Aia, approvato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, invita a portare avanti in maniera attiva i lavori sulle regole applicabili ai conflitti di leggi concernenti le obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)⁸.

⁷ [OMISSIS]

⁸ Avendo il regolamento «Roma II» come obiettivo principale quello di promuovere l'adeguato funzionamento del mercato interno.

Nella fattispecie di cui al procedimento principale, appare controversa l'interpretazione della disposizione contenuta all'articolo 19, rispetto a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 15, lettera h), del regolamento «Roma II», determinante per ciò che concerne l'applicazione della legge portoghese o della legge francese in materia di prescrizione del diritto e di modalità di calcolo del rispettivo termine e che può portare a una diversa soluzione della controversia.

Si aggiunga che, dall'analisi della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, la complessità dell'esame della questione di cui trattasi non esclude i dubbi sollevati, persistendo difficoltà d'interpretazione delle summenzionate norme del regolamento Roma II.

Si giustifica, conseguentemente, nel caso in esame, la necessità del rinvio pregiudiziale.

In sintesi, i fatti essenziali della controversia:

- Si verificava un incidente in Portogallo fra un bagnante di nazionalità francese e un'imbarcazione da diporto portoghese;
- Il bagnante e danneggiato nell'incidente intentava un'azione dinanzi al tribunale francese contro l'ente preposto dalla legge francese a tal fine, venendo successivamente risarcito per i danni subiti come conseguenza dell'incidente;
- L'ente francese promuoveva un'azione nel presente procedimento nei confronti dell'assicurazione dell'imbarcazione, chiedendo il rimborso della somma pagata, facendo valere la propria posizione di surrogato nei diritti della vittima;
- L'assicurazione non contesta la legittimità del surrogato, eccependo, tuttavia, la prescrizione del diritto al risarcimento in forza della legge portoghese.

Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione:

Se la legge applicabile alle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento sia quella del luogo dell'incidente (legge portoghese), conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 15, lettera h), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, «Roma II»; oppure se, nel caso di surrogazione nei diritti del danneggiato, sia applicabile la «legge del terzo» surrogato (legge francese), in virtù dell'articolo 19 di tale regolamento.

III. DECISIONE

Per i motivi esposti, il Tribunal da Relação (Corte d'appello) decide:

- a) di sospendere la decisione nel merito del ricorso; e

b) di proporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: se la legge applicabile alle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento sia quella del luogo dell'incidente (legge portoghese), conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 15, lettera h), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, «Roma II»; oppure se, nel caso di surrogazione nei diritti del danneggiato, sia applicabile la «legge del terzo» surrogato (legge francese), in virtù dell'articolo 19 di tale regolamento.

Il procedimento viene sospeso sino alla decisione finale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La domanda di rinvio pregiudiziale dovrà essere trasmessa nei termini previsti nelle Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale. Confermato il ricevimento della domanda di rinvio, questa sezione dovrà, trimestralmente, richiedere informazioni circa il rispettivo stato del procedimento.

Non sono dovute spese.

Lisbona, 5 aprile 2022

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE